

Pubblicato il 13/11/2017

N. 04867/2017 REG.PROV.CAU.

N. 06976/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6976 del 2017, proposto dalla Seneca Terreni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Lavitola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella, 23;

contro

il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

e nei confronti del Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con elezione di domicilio in Via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE II QUATER n. 9284/2017, resa tra le parti, concernente l'impugnazione del parere n. 19528 del

7 luglio 2015 emesso dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma nell'ambito della conferenza dei servizi indetta da Roma Capitale per l'attuazione di un intervento in Roma, località «Giardini di Roma»;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero appellato;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del 9 novembre 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti l'avvocato Leonardo Lavitola e l'avvocato dello stato Chiarina Aiello;

considerato che, a un primo esame, nella fattispecie emerge che in precedenza vi è stato l'annullamento in sede giurisdizionale di un atto divisibile;

che le prospettive, allo stato, di un esito favorevole del gravame non sono tali da consentire l'accoglimento della istanza cautelare;

che il danno non appare né grave né attuale e che parte appellante può sollecitare una fissazione in tempi rapidi dell'udienza di discussione del ricorso nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6976/2017).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE
Marco Buricelli

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO